



COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via E. Fermi n. 6 – 09040 SANT'ANDREA FRIUS
☎ 070/980.31.91 – 📠 070/980.35.37 - ✉ comunesaf@tiscali.it

REGOLAMENTO

per il funzionamento del

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 12.07.2002

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 48 del 17.10.2006

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006

PARTE I	5
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
<i>CAPO I</i>	5
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
ARTICOLO 1	5
REGOLAMENTO – FINALITÀ.....	5
ARTICOLO 2	5
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 3	5
SEDE DELLE ADUNANZE.....	5
<i>CAPO II</i>	6
<i>IL PRESIDENTE</i>	6
ARTICOLO 4	6
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE.....	6
ARTICOLO 5	6
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE.....	6
<i>CAPO III</i>	6
<i>I GRUPPI CONSILIARI</i>	6
ARTICOLO 6	6
COSTITUZIONE.....	6
ARTICOLO 7	7
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.....	7
<i>CAPO IV</i>	7
<i>COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI</i>	7
ARTICOLO 8	7
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	7
ARTICOLO 9	7
PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.....	7
ARTICOLO 10	8
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	8
ARTICOLO 11	8
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITÀ DEI LAVORI.....	8
<i>CAPO V</i>	9
<i>COMMISSIONI SPECIALI</i>	9
ARTICOLO 12	9
COMMISSIONI D'INDAGINE RISERVATA.....	9
ARTICOLO 13	9
COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE.....	9
<i>CAPO VI</i>	10
<i>I CONSIGLIERI SCRUTATORI</i>	10
ARTICOLO 14	10
SCRUTATORI.....	10
PARTE II	10
I CONSIGLIERI COMUNALI	10
<i>CAPO I</i>	10
<i>NORME GENERALI</i>	10
ARTICOLO 15	10
RISERVA DI LEGGE.....	10

<i>CAPO II</i>	10
<i>INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO</i>	10
ARTICOLO 16	10
ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA.....	10
ARTICOLO 17	11
DIMISSIONI	11
ARTICOLO 18	11
DECADENZA.....	11
<i>CAPO III</i>	11
<i>DIRITTI</i>	11
ARTICOLO 19	11
DIRITTO D'INIZIATIVA.....	11
ARTICOLO 20	12
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI	12
ARTICOLO 20 BIS	12
CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI.....	12
ARTICOLO 20 TER	12
CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA.....	12
ARTICOLO 20 QUATER	13
CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOZIONE.....	13
ARTICOLO 21	13
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	13
ARTICOLO 22	13
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	13
ARTICOLO 23	13
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	13
<i>CAPO IV</i>	14
<i>ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO</i>	14
ARTICOLO 24	14
DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	14
ARTICOLO 25	14
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....	14
ARTICOLO 26	14
ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	14
ARTICOLO 27	15
RESPONSABILITÀ PERSONALE.....	15
ARTICOLO 28	15
TRASPARENZA	15
PARTE III	15
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
<i>CAPO I</i>	15
<i>CONVOCAZIONE</i>	15
ARTICOLO 29	15
COMPETENZA	15
ARTICOLO 30	15
CONVOCAZIONE.....	15
ARTICOLO 31	16
ORDINE DEL GIORNO.....	16
ARTICOLO 32	16
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE	16
ARTICOLO 33	17
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.....	17
<i>CAPO II</i>	17

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	17
ARTICOLO 34	17
DEPOSITO DEGLI ATTI.....	17
ARTICOLO 35	17
QUORUM ADUNANZE.....	17
ARTICOLO 36	18
ADUNANZE PUBBLICHE.....	18
ARTICOLO 37	18
ADUNANZE SEGRETE.....	18
ARTICOLO 38	18
ADUNANZE “APERTE”.....	18
CAPO IV	19
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	19
ARTICOLO 39	19
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI	19
ARTICOLO 40	19
ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....	19
ARTICOLO 41	19
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO.....	19
ARTICOLO 42	20
AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA.....	20
CAPO V	20
ORDINE DEI LAVORI	20
ARTICOLO 43	20
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	20
ARTICOLO 44	20
DISCUSSIONE – NORME GENERALI	20
ARTICOLO 45	21
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	21
ARTICOLO 46	21
FATTO PERSONALE.....	21
ARTICOLO 47	21
TERMINE DELL’ ADUNANZA.....	21
PARTE IV	21
LE DELIBERAZIONI	21
CAPO I	21
LE DELIBERAZIONI	21
ARTICOLO 48	21
FORMA E CONTENUTI	21
ARTICOLO 49	22
APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA	22
CAPO II	22
LE VOTAZIONI	22
ARTICOLO 50	22
MODALITÀ GENERALI.....	22
ARTICOLO 51	23
VOTAZIONE IN FORMA PALESE	23
ARTICOLO 52	23
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	23
ARTICOLO 53	23
VOTAZIONI SEGRETE.....	23
ARTICOLO 54	24
ESITO DELLE VOTAZIONI.....	24
ARTICOLO 55	24

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	24
PARTE V	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ARTICOLO 56	24
ENTRATA IN VIGORE.....	24

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
SANT'ANDREA FRIUS**

**PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI*

ARTICOLO 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, acquisito il parere del segretario comunale.

ARTICOLO 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ARTICOLO 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, del Comune, della Regione Sardegna e dell'Unione Europea.
5. Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere data notizia al pubblico.

CAPO II
IL PRESIDENTE

ARTICOLO 4
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è per legge il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dagli altri assessori secondo l'ordine dato dall'età a partire dal più anziano.

ARTICOLO 5
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 6
Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi comunicano al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capo gruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto. Verranno invece comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del capogruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo di appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire gruppi misti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. Il gruppo misto elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

ARTICOLO 7

Conferenza dei capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando vi partecipa almeno la metà degli aventi titolo.
5. I Capi gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano temporaneamente impossibilitati ad intervenire di persona.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio, stabilendone il numero e le competenze.
2. Le commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulle designazioni fatte da ciascun gruppo. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e i componenti della Giunta Comunale competenti per materia.

ARTICOLO 9

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio ambito, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La commissione può eleggere un Vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.
4. Il Presidente di ciascuna commissione comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente, ove eletto, entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
7. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori competenti nelle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

ARTICOLO 11

Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Il segretario viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati, nella seduta successiva.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perchè possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 12
Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire nel proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base di segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La delibera che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della stessa.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine stabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ARTICOLO 13
Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti del Comune o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione si deve esprimere.
2. Il presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ARTICOLO 14
Scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. L'esito della votazione deve risultare dalle deliberazioni.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 15
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero degli stessi attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 16
Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti e accertando l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n° 267/2000.

ARTICOLO 17

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ARTICOLO 18

Decadenza

1. I Consiglieri comunali decadono, oltre che per i motivi previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, se non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo. A tale riguardo il Presidente a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a notificargli, per mezzo del messo comunale, l'avviso del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro trenta giorni dalla data della notifica. Scaduto tale termine, il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, esamina e infine delibera, tenuto conto delle eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
2. La surrogazione dei Consiglieri decaduti avviene nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

CAPO III

DIRITTI

ARTICOLO 19

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione, **formulate secondo i criteri di legge⁽¹⁾**, concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal proponente, è inviata al Presidente del Consiglio comunale che la trasmette al Segretario comunale per esprimere parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento proposto. **Il Sindaco valuterà alla fine dell'iter l'opportunità di sottoporre la proposta di delibera all'esame del Consiglio Comunale.⁽²⁾**

⁽¹⁾ ⁽²⁾ Art. 19 - Modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006;

ARTICOLO 20

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ARTICOLO 20 bis⁽¹⁾

Contenuto e modalità di svolgimento delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto e trasmessa al Sindaco a cura del presentatore; in tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o altro componente della Giunta provvedono a rispondere; è salvo il diritto del solo interrogante di replicare, nel limite di due minuti, per dichiarare con motivazione concisa, se si ritenga soddisfatto o meno.
3. E' consentita anche la presentazione, al termine della seduta consiliare, di interrogazioni orali la cui risposta, può essere data immediatamente se si dispongono degli elementi necessari per rispondere; in caso contrario, la risposta verrà differita alla seduta successiva.
4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro trenta giorni; in tal caso non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
5. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

ARTICOLO 20 ter⁽²⁾

Contenuto e modalità di svolgimento dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dell'art. 20 bis, commi 2, 3 e 4. Quando l'interpellanza sia stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio, l'interpellante, ha il diritto di illustrare, nel rispetto del limite indicato nell'art. 44 del presente regolamento, la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di altro componente della Giunta o di altro suo delegato.
3. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda suscitare un dibattito all'interno del Consiglio Comunale e una votazione sull'argomento deve trasformare l'interpellanza in mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta consiliare.

⁽¹⁾ Art. 20-bis inserito con Deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006;

⁽²⁾ Art. 20-ter inserito con Deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006;

ARTICOLO 20 quater ⁽¹⁾

Contenuto e modalità di svolgimento della mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ARTICOLO 21 ⁽²⁾

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente (Sindaco) è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'ente.
3. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte, seguendo le procedure previste per le proposte di deliberazione della Giunta.
5. I pareri tecnico e tecnico-contabili devono essere espressi entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte al Consiglio.
6. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ARTICOLO 22

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 23

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di bandi e di verbali di gara, di ordinanze e di determinazioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento dell'Ente.

⁽¹⁾ Art. 20-quater inserito con Deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006;

⁽²⁾ Art. 21 – Modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 05.12.2006;

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 24

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli artt. 79 e 81 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dalla residenza municipale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 25

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

ARTICOLO 26

Astensione obbligatoria

1. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ARTICOLO 27

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 28

Trasparenza

1. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i redditi prodotti personalmente mediante il deposito presso l'Ufficio Segreteria di apposita autocertificazione.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ARTICOLO 29

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ARTICOLO 30

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ARTICOLO 31

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale formulare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma successivo.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati con definizioni chiare e precise, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ARTICOLO 32

Modalità e termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale o con raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima di quello stabilito se si tratta di adunanze ordinarie, almeno tre giorni prima se si tratta di adunanze straordinarie e almeno 24 ore prima se si tratta di adunanze urgenti.
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
4. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggere, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, domicilio presso un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica. In difetto di quanto disposto dal precedente capoverso le notifiche verranno effettuate presso la segreteria comunale.

ARTICOLO 33

Publicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune rispettando gli stessi termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 31 del presente regolamento.
2. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti al fine di rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 34

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria e, nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria comunale.

ARTICOLO 35

Quorum adunanze

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non intervengono almeno 4 dei Consiglieri assegnati al Comune oltre al Presidente.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale e annotato a verbale.
3. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo che la stessa è validamente costituita, sono tenuti ad avvisare il Segretario comunale il quale, se accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che richiama in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone, per una durata massima di 15 minuti, la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della seduta.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ARTICOLO 36
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 37.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ARTICOLO 37
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 38
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 39

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di male intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

ARTICOLO 40

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentiti i Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ARTICOLO 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi della Polizia Municipale.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli sospende la riunione e se, alla ripresa dell'adunanza, i disordini proseguono la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 42

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ARTICOLO 43

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quanto riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ARTICOLO 44

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. **Ogni Consigliere, durante il proprio intervento, deve esprimersi, preferibilmente, nella lingua italiana; diversamente è tenuto alla traduzione di quanto esposto, il tutto nei tempi indicati al successivo comma. In caso di intervento in lingua sarda, il consigliere comunale, è tenuto alla traduzione fino al raggiungimento del bilinguismo⁽¹⁾** Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

⁽¹⁾ Art. 44, comma 1 – Integrato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 17.10.2006

3. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ARTICOLO 45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ARTICOLO 46

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

ARTICOLO 47

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I LE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 48

Forma e contenuti

1. Ad ogni argomento trattato corrisponde una deliberazione.
2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale avvalendosi anche dell'apporto dei dipendenti comunali.

ARTICOLO 49

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ARTICOLO 50

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e

votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ARTICOLO 51

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano dopo che il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando, prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

ARTICOLO 52

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ARTICOLO 53

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
3. Ciascun Consigliere esprime nella scheda l'intenzione di voto.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra le persone da nominare deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, il cui numero deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. Nel caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ARTICOLO 54
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in altra seduta.
3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

ARTICOLO 55
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 56
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.